

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 13938 R.G. 2011 promossa da CARROZZERIA REVOLUTION CAR ditta individuale (P.IVA 09365630012), in persona del titolare sig. CARUSO Danilo, corrente in Moncalieri (TO), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cantatore e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino, p.za Statuto n. 26, in forza di procura in data 25.3.2010 a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

DIRECT LINE INSURANCE S.p.A. (P.IVA 12244220153), con sede in Milano, p.za Monte Titano n. 10, in persona del procuratore speciale (per procura 16.4.2008 rep. 1564, Notaio Anna Napoli) sig. Leonardo Martinelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Zarba e Francesco Zarba e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Torino, via Peyron n. 29, in forza di procura 28.5.2010 in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza di estinzione ex art. 307 c.p.c. emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 19.11.2010 nella causa R.G. 18034/2010.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello

Contrariis reiectis,

così provvedere:

previa ammissione delle prove dedotte in primo grado e non ammesse; previa se del caso ex art. 213 cpc richiesta al pra di certificato cronologico del veicolo BP213HR,



dichiarare tenuta e condannare la convenuta Direct Line Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 288,00 per il danno da fermo tecnico oltre € 521,64 a titolo di spese legali stragiudiziali, o in quella misura ritenuta effettivamente dovuta, oltre rivalutazione e interessi dalla data del fatto sino al pagamento.

Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese generali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 12,50% I.V.A. e C.P.A. come per legge.”

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via principale

Rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga che il Giudice di Pace abbia erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 354, comma 1 e 2 c.p.c. rimettere la causa al Giudice di Pace dott. Feraud della Quinta Sezione Civile.

In via di ulteriore subordine

In via preliminare

Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

Nel merito

Respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Con il favore degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre quelle successive occorrente.”

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in data 25.3.2010, la Carrozzeria Revolution Car di Caruso Danilo evocava in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Torino, la Directline Assicurazioni, cui l'atto veniva notificato in data 6.4.2010, e il sig. FOUADOUS Abdelkibir, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: *“Accertare la responsabilità esclusiva del convenuto FOUADOUS Abdelkibir e per l'effetto condannare la convenuta DIRECTLINE ASS.NI in persona del legale rappresentante pro tempore*



corrente in Milano, P.za Monte Titano n. 10, al pagamento in favore del concludente della somma complessiva di € 288,00 per il danno da fermo tecnico, oltre € 521,64 per spese legali stragiudiziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di accadimento sino al saldo effettivo o somma veriore determinanda in corso di causa, il tutto nei limiti dell'esenzione fiscale".

L'attrice assumeva di essere cessionaria del credito maturato in capo alla TORINOWEB S.r.l. in conseguenza del sinistro occorso in Torino, via Pacini, alle ore 11,30 circa del 2.11.2009, tra il veicolo Toyota Corolla tg. BZ379ZS di proprietà della cedente, veicolo assicurato per la r.c.a. presso la Direct Line Ass.ni, e il veicolo Fiat Punto tg. BP213HR, di proprietà e condotto dal sig. Fouadous Abdelkibir, assicurato per la r.c.a. presso Assitalia Ass.ni; sinistro che affermava essere dovuto a fatto e colpa esclusivi del sig. Fouadous Abdelkibir. Precisava, altresì, di avere ottenuto stragiudizialmente dalla Direct Line Ass.ni il pagamento dell'importo di € 3.690,00, ma di non essersi vista riconoscere il danno da fermo tecnico ed il rimborso delle spese legali stragiudiziali, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Dichiarava la propria intenzione di agire esercitando l'azione diretta ex art. 149, ultimo comma Cod. Ass. nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Direct Line Insurance S.p.A., costituendosi in giudizio all'udienza ex art. 320 c.p.c. tenutasi in data 7.6.2010, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Carrozzeria Revolution Car e chiedeva comunque il rigetto nel merito delle avverse domande, affermando che l'importo corrisposto *ante causam* era esaustivo (considerato che l'IVA era recuperabile) ed assumendo che il danno da fermo tecnico non era provato e che il rimborso delle spese legali stragiudiziali non era dovuto in quanto una carrozzeria, in materia di danni materiali, non aveva bisogno di richiedere l'assistenza di un professionista per ottenere il risarcimento dall'assicuratore.

All'udienza parte attrice dava atto che la notifica al sig. Fouadous non era andata a buon fine e chiedeva termine per rinnovare la sua citazione; il Giudice di Pace concedeva il termine richiesto ordinando la rinnovazione della citazione del sig. Fouadous Abdelkibir nel rispetto dei termini e differendo la causa agli 18.10.2010 e poi, per impedimento, al 9.11.2010.

In data 9.11.2010 parte attrice dichiarava di non avere rinnovato la citazione nei confronti del sig. Fouadous Abdelkibir in quanto lo stesso era stato evocato solo ai fini dell'opponibilità della CAI; la



difesa della convenuta costituita eccepiva a questo punto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., non essendo stata data ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione.

Trattenuta la causa a riserva, con ordinanza in data 18.11.2010 il Giudice di Pace di Torino dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., condannando la parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituita delle spese di lite, che liquidava in € 600,00, oltre IVA e CPA.

2. Avverso la suddetta ordinanza (così motivata: "*esaminati gli atti di causa e rilevato che parte attrice all'udienza del 7.06.2010 ha chiesto di rinnovare la citazione nei confronti del convenuto sig. Fouadous Abdelkibir e alla successiva udienza del 9/11/2010 ha dichiarato a verbale di non aver provveduto a tale incumbente, ritenendo il giudicante che nulla rileva se il suddetto convenuto sia stato citato ai fini dell'accertamento della responsabilità o della sentenza di condanna..*"), comunicatale in data 26.11.2010, proponeva appello la ditta individuale Carrozzeria Revolution Car, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 16.5.2011, contenente le conclusioni in epigrafe trascritte.

Premessa l'appellabilità dell'impugnata ordinanza per la sua natura sostanziale di sentenza, la Carrozzeria Revolution Car affermava: a) l'erroneità della forma del provvedimento adottato; b) la violazione dei principi regolatori della materia e l'errata applicazione dell'art. 307 c.p.c. (osservando, in merito: che essa appellante aveva scelto di agire ex art. 149 Cod. Ass., scegliendo, quindi, quella specifica azione a contraddittorio limitato; che il sig. Fouadous Abdelkibir, cui non era stato possibile notificare ritualmente l'atto di citazione, era stato evocato solo in relazione al richiesto accertamento incidentale della sua responsabilità; che in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ed essendo stato ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della Direct Line, era errata la decisione di estinguere tutto il giudizio); c) l'errata applicazione dell'art. 149 Cod. Ass. (non contemplando tale norma il litisconsorzio necessario con il responsabile civile e non essendo neppure il sig. Fouadous, come da visura PRA, l'effettivo proprietario del veicolo antagonista, ma solo il suo conducente; d) l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna avanzata nei confronti della compagnia assicurativa; e) la violazione degli artt. 320, 115 c.p.c. e 2697 c.c.; f) l'omessa valutazione delle prove documentali; g) l'errata condanna alle spese di giudizio in assenza di soccombenza.



Costituendosi in giudizio in data 13.9.2011, e formulando le conclusioni di cui in epigrafe, Direct Line Insurance S.p.A.:

1) affermava che il Giudice di prime cure non aveva errato nel dichiarare l'estinzione del giudizio; e ciò in quanto: era stata l'attrice a citare in giudizio anche il sig. Fouadous Abdelkibir quale conducente e proprietario del veicolo antagonista; era stata l'attrice, alla prima udienza, a chiedere un termine per poterne rinnovare la citazione; il responsabile civile, in ogni caso, era litisconsorte necessario anche nel caso di esercizio dell'azione di cui all'art. 149 del Codice della Assicurazioni; l'attrice non aveva tempestivamente allegato che il sig. Fouadous fosse solo il conducente del veicolo antagonista e non aveva chiesto un termine per la citazione dell'effettivo proprietario;

2) sosteneva che in caso di ritenuta erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. sia per la mancata evocazione in giudizio del proprietario del veicolo antagonista, litisconsorte necessario, sia ai sensi di quanto disposto dal comma secondo della norma citata;

3) riproponeva, in ogni caso, tutte le eccezioni e difese già svolte in primo grado.

All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 7.10.2011, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente la rinviava alli 29.6.2012 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 29.6.2012 sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era trattenuta a decisione.

3. Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza ancorché pronunciato in altra forma (si vedano, tra le altre: Cass. n. 14592/2007 e Cass. n. 8092/2004).

L'ordinanza di estinzione oggetto del presente appello è stata impugnata, tra l'altro, per violazione dell'art. 307 c.p.c., ovvero di una norma procedimentale e, quindi, per uno dei motivi espressamente previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c..

L'appello è stato proposto, in assenza di notificazione dell'ordinanza, meramente comunicata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Torino, nel termine di cui all'art. 327, comma 1 c.p.c..

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il presente appello deve essere ritenuto ammissibile.

4. L'appello è altresì fondato ed accoglibile nei termini e per le ragioni qui di seguito esposti.



Ai sensi del testuale disposto dell'art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento "all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato" (co. 1) e "In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione..." (co. 6)". La necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall'art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti "dell'impresa di assicurazione del responsabile civile". Con la conseguenza che il responsabile del danno non è liticonsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 D.lgs. 209/2005.

Tale interpretazione, peraltro basata sul chiaro tenore letterale delle norme richiamate, trova conferma nella motivazione della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale, laddove, con riferimento all'espressione "il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione", si osserva che "l'oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto, che con riguardo alla proposizione di un'azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l'assicuratore del danneggiato".

In assenza di litisconsorzio necessario, l'evento estintivo che riguardi la posizione di uno solo dei convenuti, opera limitatamente al rapporto processuale ad esso afferente (cfr. Cass. n. 4412/2004; il medesimo principio è sotteso alle massime di Cass. n. 16018/2010 - "In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare verso un solo contitolare...."- e di Cass. n. 26888/2008, emessa in fattispecie analoga).

Nel caso di specie, pertanto, l'evento estintivo conseguente alla mancata rinnovazione della citazione del convenuto Fouadous Abdelkibir -basato sul combinato disposto degli artt. 291, comma 3 e 307,



comma 3 c.p.c.- avrebbe dovuto essere dichiarato solo in relazione al rapporto processuale tra il suddetto e l'attrice Carrozzeria Revolution Car e non al rapporto processuale, regolarmente costituitosi e dichiaratamente fondato sull'art. 149 D.lgs. n. 209/2005, tra quest'ultima e la Direct Line Insurance S.p.A..

L'ordinanza impugnata deve - pertanto - essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione *in toto* del giudizio, così omettendo di pronunciarsi nel merito delle pretese avanzate ex art. 149 D.lgs. n. 209/2005 da Carrozzeria Revolution Car di Caruso Danilo, quale cessionaria del credito di TORINOWEB S.r.l., nei confronti della compagnia assicurativa della cedente, Direct Line Insurance S.p.A., regolarmente evocata in giudizio e regolarmente costituitasi.

L'accertata illegittimità della pronuncia di estinzione travolge anche la statuizione di condanna alle spese.

5. Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione: *"In tema di estinzione del processo. Quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma cod. proc. civ., ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ...."* (così la massima di Cass. n. 22197/2010, in linea con Cass. n. 14343/2008, Cass. n. 15253/2005, Cass. n. 13442/1999 e Cass. n. 15253/92; non è in contrasto Cass. n. 11722/2011, in quanto si riferisce alla diversa ipotesi in cui l'estinzione del processo sia stata dichiarata con sentenza in sede di decisione della causa).

Ai sensi dell'art. 354, comma secondo c.p.c. (che non richiede, per il vero, alcuna istanza di parte; nel caso di specie comunque formulata dall'appellata), pertanto, previo accoglimento dell'impugnazione nei termini di *supra* e di cui in dispositivo, la causa, limitatamente al rapporto processuale tra Carrozzeria Revolution Car di Caruso Danilo e Direct Line Insurance S.p.A., deve essere rimessa al giudice di primo grado, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata con l'atto di appello.



6. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16765/10, tra le altre in termini), il giudice d'appello che annulla la sentenza impugnata per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di appello.

In ottemperanza a tale insegnamento, provvedendo in ordine alle spese del presente grado, da liquidarsi ex D.M. 140/2012 in considerazione del completamento dell'attività difensiva e della fase processuale successivamente alla sua entrata in vigore, la soccombenza va ravvisata a carico dell'appellata (la quale ha sostenuto ed argomentato la piena legittimità della declaratoria di estinzione dell'intero giudizio, anche sulla scorta della allegata sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile del danno) ed il compenso del legale di parte appellante va determinato, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 1, 4, 5, 11 del citato D.M. e della tabella A allo stesso allegata, in complessivi € 961,00.

Tale importo è stato determinato tenendo conto che non si è svolta la fase istruttoria e riducendo, per le restanti tre fasi, i valori medi dello scaglione sino ad € 25.000,00, per l'adeguamento al valore effettivo della controversia pur nella ravvisata pluralità e relativa complessità delle questioni affrontate: ad € 289,00 per la fase di studio; ad € 229,00 per la fase introduttiva e ad € 445,00 per la fase decisoria; importi corrispondenti alle richieste avanzate in nota spese dal legale dell'appellante. Alla somma di € 961,00 devono essere aggiunti € 45,49 per anticipazioni documentate (€ 41,00 per l'iscrizione della causa a ruolo, € 4,49 per la notificazione dell'atto di citazione in appello); CPA ed IVA come per legge sono dovute sulla somma imponibile di € 961,00.

P.Q.M.

Il giudice,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

dichiara illegittima la declaratoria di estinzione del giudizio, di cui all'ordinanza 18.11.2010 emessa nella causa R.G. 18034/2010 iscritta in primo grado avanti il Giudice di Pace di Torino, relativamente al rapporto processuale tra Carrozzeria Revolution Car di Caruso Danilo e Direct Line Insurance S.p.A. ed annulla, conseguentemente, anche la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in essa contenuta;



per l'effetto, visto l'art. 354, comma 2 c.p.c., rimette le parti sopra indicate avanti il Giudice di Pace di Torino;

dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante dell'importo di € 1.006,49, oltre CPA ed IVA come per legge su € 961,00, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torino alli 4.1.2013.

Il giudice
(Paola Ferrero)

